

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI

---

### COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.401**

**del 23.10.2003**

#### O G G E T T O

Azione di reintegra avverso occupazione abusiva di capannone di proprietà comunale sito in via Corrado Salvemini – Art.1168C.C.

L'anno duemilatre, il giorno ventitre del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig. Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 28.10.2003

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Responsabile del Nucleo Ambientale del Locale Comando di P.M., Maresciallo Gaetano Camporeale, incaricato di svolgere indagini afferenti il capannone di proprietà comunale in Via C. Salvemini, con relazione del 17 settembre 2003 (prot. P.M. n.46799), ha consegnato quanto segue:
- 1. Il proprietario dell'immobile in parola, consistente in un capannone, adibito un tempo a uso deposito frigorifero per la ditta Ero-Carni, è il Comune di Molfetta, come si evince dall'atto rogato stilato dal Segretario Generale, dott. Carlo Graziano Lentini, in data 18.06.1982 di cui si allega copia;
- 2. Il nucleo familiare, occupante l'immobile in premessa è composto dal capo famiglia Sig. De Candia Damiano, da tre figli e una nipote, questi da indagini esperite presso la ripartizione demografica del Comune di Molfetta, risultano essere tutti residenti presso il capannone de quo dal 23.05.1980, allorquando, a seguito decreto di esproprio emesso dal Comune di Molfetta il De Candia dovette abbandonare la propria abitazione e relativa area scoperta circostante la stessa, per la realizzazione del p.d.z. 167 dell'epoca, a tal fine si allegano dei certificati attestanti la data di insediamento e la composizione del nucleo familiare;
- 3. Dalle indagini svolte presso gli uffici dell'U.T.C., Patrimonio, Contratti ed Archivio, il personale all'uopo interpellato in merito, ha riferito che non vi sono atti attestanti il rilascio di autorizzazioni, concessioni, contratti di locazione e/o comodato gratuito, con il quale l'Ente Comune abbia consentito l'occupazione di detto immobile, anzi gli stessi utilizzano lo stesso senza pagare alcun canone, come dichiarato dalla Sig.ra De Candia Francesca;
- 4. Per quanto attiene l'inquadramento urbanistico, lo stesso risulterebbe essere, a detta del Capo Settore Territorio Ing. Giuseppe Parisi, Zona B/2 di complemento del P.R.G., asservita come area edificatoria alla Cooperativa Vincenzo Calace;
- 5. Il contesto sanitario – ambientale è carente unicamente nella copertura del capannone con onduline in cemento amianto, giusta relazione analisi, inviata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA/1, che potrebbe rappresentare potenziale pericolo in caso di aerodispersione delle relative fibre nell'ambiente circostante;
- 6. Per quanto in narrativa, a parere dello scrivente, sarebbe opportuno convocare apposita conferenza di servizi con gli uffici istituzionalmente preposti per la risoluzione di eventuali situazioni anomale.”;
- Ritenuto necessario, alla luce dei fatti accertati, e dei denunciati rischi ambientali, attivare nei confronti del Sig. De Candia Damiano la procedura ex art.1168 c.c. che offrirebbe al Comune la possibilità di essere reintegrato nel possesso dell'immobile abusivamente occupato;
- Ritenuto, a tal fine, di designare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Vito Fiumefreddo, da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di designare l'Avv. Vito Fiumefreddo, con studio in Molfetta, alla Via Zara n.41-43, quale rappresentante e difensore dell'Ente nel procedimento ex 1168 c.c. da attivare contro il Sig. De Candia Damiano, resosi responsabile dell'occupazione abusiva, meglio specificata in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto e spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.